C.C. n. 50
20.11.2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI NELLA FRAZIONE DI MONTECALVO IN FOGLIA

ART. 1
Finalità dell'intervento

1-Il Comune di Montecalvo in Foglia intende perseguire l'obiettivo di favorire la costruzione di nuovi immobili, il risanamento ed il recupero del patrimonio edilizio della frazione di Montecalvo in Foglia, contribuire a frenare l'abbandono ed il degrado della medesima frazione, favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari attraverso la erogazione di contributi per interventi su immobili ivi ricadenti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2 - Per tale iniziativa il Comune procederà a concedere una speciale sovvenzione, con l'erogazione di un contributo "una tantum", sulle spese relative agli oneri concessori.

3- Sono esclusi dal contributo previsto dal presente regolamento, coloro che usufruiscono od hanno usufruito, per lo stesso immobile, di contributi erogati da leggi regionali o Statali.

ART. 2
Oggetto dell'intervento

1- Sono ammessi al contributo le nuove costruzioni, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed in genere tutti gli interventi edilizi che comportano il pagamento di oneri concessori, su immobili adibiti o da adibirsi ad uso abitativo, commerciale, artigianale e/o produttivo non insalubre, ad uso ufficio e/o studi professionali, sedi associative di proprietà privata ubicati nella frazione di Montecalvo in Foglia, così come perimetrata dalle tavole del vigente Piano Regolatore Generale.

2- Il contributo non sarà riconosciuto agli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali : A/1, A/8, A/9.

3- Il contributo sarà riconosciuto solo sugli oneri concessori effettivamente versati ed in nessun caso potrà essere determinato prendendo a riferimento la parte di oneri scomputata e/o il valore delle opere realizzate a scomputo.

4- Gli interventi edilizi ammissibili a contributo sono esclusivamente quelli consentiti dalla vigente strumentazione urbanistica.

ART. 3

Destinatari

1- I contributi possono essere erogati solo in favore di soggetti privati ed imprese che per legge hanno titolo a richiedere ed ottenere il permesso a costruire ai sensi della legge e del Regolamento Edilizio Comunale.

2- I beneficiari del contributo, dovranno esibire sulla facciata dell'immobile una tabella di idonea dimensione, riportante la dizione: LAVORO ESEGUITO CON IL CONCORSO ECONOMICO DEL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA.

3- Il contributo potrà essere erogato una sola volta per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dal numero di proprietari.

ART. 4

Quantificazione del contributo

1- L'importo dei contributi da erogare va calcolato nella misura del 80% dell'importo rinveniente dal calcolo degli oneri per l'intervento edilizio.

2- Detto contributo sarà liquidato in un'unica soluzione nei confronti del soggetto richiedente avente titolo.

ART. 5

Presentazione delle domande

1- Per ottenere il contributo i soggetti aventi titolo interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice o in bollo se dovuto indirizzata al Comune di Montecalvo in Foglia, nella quale venga precisata la richiesta di ammissione ai benefici di cui al presente regolamento, corredata dai seguenti allegati *:*

a) copia del titolo autorizzatorio relativo ai lavori eseguiti, per i quali si chiede il contributo;
b) copia delle ricevute di pagamento degli oneri concessori;
c) denuncia di fine lavori;
d) certificazione attestante la agibilità e/o abitabilità, ove prevista;
e) dichiarazione che per lo stesso immobile non siano stati concessi contributi previsti dalla legge regionale o statale.

2- La documentazione di cui al presente articolo potrà essere fornita tramite autodichiarazione resa ai sensi della legge n. 445/2000.

ART. 6

Esame delle domande

1-Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 7.8.1990, n. 241.

2- Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, circa la conformità della domanda. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ART. 7

Quantificazione ed erogazione del contributo

1- Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si procede a quantificare ed erogare, con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente, il contributo concesso.

ART. 8

Controlli

1- Resta riservata ai competenti organi comunali la facoltà, sia in corso d'opera che a ultimazione dei lavori, di effettuare ogni e qualsiasi controllo sulla perfetta esecuzione e sulla qualità delle opere stesse.

ART. 9

Decadenza

1- Il destinatario del contributo decade dallo stesso, nel caso di verificata non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati.

2- Nei casi di decadenza dal contributo il relativo importo dovrà essere restituito, in mancanza, sarà recuperato nelle forme previste dalla legge.

ART. 10

Disposizioni generali

1- Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009 e potranno essere prese in considerazione solo le domande di contributo relative a titoli concessori rilasciati ed alle DIA presentate, successivamente a tale data.